

Allegato "A" al n. 82948 di raccolta

STATUTO

Art.1 - COSTITUZIONE, SEDE E DELEGAZIONI.

E' costituita un'Associazione a carattere umanitario, apolitico ed interconfessionale denominata "Cultura&Solidarietà" .

L'Associazione ha sede in Milano (MI), Via San Giovanni Sul Muro n. 3.

L'Associazione si rivolge a tutta l'opinione pubblica senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche o condizioni personali, cercando di creare le condizioni per poter facilitare l'accesso all'arte ed alla cultura alle categorie disagiate per ragioni fisiche, psichiche, sociali, economiche ovvero relative alle condizioni di vita ed alla sua qualità.

L'Associazione può costituire sedi, uffici e delegazioni, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità, attività di promozione nonché sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto.

L'associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2 - FINALITA' E SCOPI SOCIALI.



L'Associazione forma, promuove e diffonde qualsiasi espressione della cultura e dell'arte ritenendo incluso il cinema e le arti visive in genere, la musica e le espressioni musicali più moderne, tutti i mezzi che utilizzano e trasferiscono le immagini, includendo la televisione e la telefonia, il turismo culturale, il tempo libero, lo sport, ed ogni altra forma artistica, letteraria ed espressiva.

Per sviluppare tali attività può effettuare raccolta fondi anche per conto di terzi interessati al settore sociale e per la solidarietà.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione svolgerà, in Italia ed all'Estero, attività finalizzate alla:

- a) valorizzazione e promozione di autori che segnalano con le loro opere i disagi sociali di comunità in qualsiasi territorio del mondo;
- b) valorizzazione e promozione di giovani talenti italiani;
- c) valorizzazione e promozione, attraverso eventi dei valori della solidarietà tra le imprese ed il pubblico;
- d) produzione o incentivazione della produzione di materiale editoriale;

e) realizzazione di iniziative private o pubbliche di comunicazione, di eventi e di qualsiasi forma di pubblicazione ritenuta utile per le finalità statutarie e per la raccolta fondi;

f) il recupero, la tutela, la conservazione, lo studio, la ricerca e la promozione del patrimonio storico culturale rappresentato da fondi archivistici e dalla memoria e cultura storica ed organizzative della società;

g) instaurazione di un sistema di relazioni con il mondo delle imprese tale da assicurare lo sviluppo dell'Associazione come centro per l'Alta Formazione aperto alle imprese, alle istituzioni ed organizzazioni pubbliche e private per favorire la crescita professionale, la capacità di integrazione per l'uguaglianza delle persone, la conoscenza delle nuove tecnologie, l'internazionalizzazione;

h) acquisizione e gestione di archivi, biblioteche e relativa conservazione e catalogazione;

i) organizzazione, anche con delega a terzi, di eventi culturali ed artistici, progetti di ricerca, mostre; istituzione di premi, borse di studio, stage formativi, corsi didattici e di cooperazione e scambio culturale a livello in-



ternazionale;

l) pubblicazione di monografie, riviste, periodici, libri, raccolte d'arte, brani musicali ed audiovisivi in genere, promozione della realizzazione di attività cinematografiche o televisive;

m) costituzione o partecipazione, alla creazione di nuovi canali televisivi o di aziende cinematografiche, alla costituzione di associazioni comitati ed istituzioni in genere, nonché adesione a quelli già costituiti purché aventi scopo analogo a quello dell'Associazione;

n) valorizzazione e promozione della conoscenza dell'arte, della storia, dell'archeologia, della pittura, della musica, del teatro, del cinema, delle arti visive in genere, del sport, del tempo libero, del turismo e di ogni altra forma artistica letteraria ed espressiva. Anche nelle forme più moderne sia di contenuti che di mezzi di diffusione;

o) istituzione in proprio oltre che gestione di scuole in qualsiasi settore artistico.

Art. 3 - ATTIVITA' STRUMENTALI ACCESSORIE E CONNESSE.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associa-

zione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve od a lungo termine, l'acquisto in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta ed indiretta di strutture, interventi e servizi di cui all'art. 2 del presente statuto;

d) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento della finalità associative.

Art. 4 - PATRIMONIO.

Il Patrimonio dell'Associazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito da conferimenti in danaro, beni mobili ed immobili dei



fondatori;

- dal trasferimento di attività intellettuali e/o artistiche dei fondatori, già valorizzate sul mercato, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'Associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano o Estero, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Art. 5 - FONDO DI GESTIONE.

Il fondo di gestione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;

- dal patrimonio stesso e dalle attività dell'Associazione;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al patrimonio;

- da eventuali contributi attribuiti da Stati,

da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;

- da eventuali contributi, in qualsiasi forma concessi, da soci aderenti istituzionali, soci aderenti persone fisiche;

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Art. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 Dicembre 2011.

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico preventivo per l'esercizio successivo.

Gli organi dell'Associazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - SOCI.

I soci si dividono in

- Soci Fondatori;



- Soci aderenti Istituzionali;

- Soci aderenti partecipanti.

Art. 8 - SOCI FONDATORI.

Sono soci fondatori i Signori Nadia Angela Maz-
zon e Francesco Vivacqua.

I soci fondatori potranno designare, anche per
via testamentaria, persone destinate a succedere
loro nell'esercizio delle prerogative e dei di-
ritti di cui al presente statuto e così in per-
petuo.

Art. 9 - SOCI ADERENTI ISTITUZIONALI, SOCI ADE- RENTI PARTECIPANTI.

Possono divenire "soci aderenti istituzionali"
le persone giuridiche, pubbliche o private e gli
enti che si impegnino a contribuire su base
pluriennale al Patrimonio ed al Fondo di Gestio-
ne, mediante un contributo in danaro, beni o
servizi, nelle forme e nella misura determinata
nel minimo dal Consiglio di Amministrazione.

Possono ottenere la qualifica di "Soci aderenti
partecipanti" le persone fisiche o giuridiche,
pubbliche o private e gli enti che condividono
le finalità dell'Associazione contribuiscono al-
la vita della medesima ed alla realizzazione dei
suoi scopi mediante contributi in danaro, annua-

li o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali.

I soci potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito dell'attività dell'Associazione.

La qualifica di socio dura per il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I soci sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza.

I soci devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto.

Art. 10 - SOCI PARTECIPANTI O ADERENTI ESTERI.

Il Consiglio di Amministrazione può accettare la richiesta di adesione di soci partecipanti o aderenti nonché enti pubblici o privati, o istituzioni aventi sede all'estero.

Art. 11 - ESCLUSIONI E RECESSO.

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della



maggioranza l'esclusione dei Soci aderenti istituzionali e Soci aderenti partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui; in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con gli scopi dell'Associazione e con il dovere di collaborazione;

- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;

- comportamenti lesivi della dignità della persona o condanne penali.

Nel caso di enti o persone l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: estinzione, a qualsiasi titolo dovuta, apertura di procedura di liquidazione, fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I soci a qualsiasi titolo possono in ogni momento recedere dall'Associazione fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I fondatori ovvero le persone designate ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto non possono in alcun caso essere esclusi dall'Associazione.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo di Gestione ove istituito;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico ove istituito;
- il Revisore dei Conti quando nominato.

Art. 11 - ASSEMBLEA DEI SOCI.

Gli associati inclusi i fondatori formano l'assemblea.

L'assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;



- alla nomina del Consiglio di Amministrazione
così come stabilito all'art. 12;

- ad ogni argomento che il Consiglio ritenga di
sottoporre alla sua approvazione.

L'assemblea è convocata dal Presidente mediante
avviso scritto o via mail inviato a ciascun as-
sociato almeno otto giorni prima di quello fis-
sato per l'adunanza.

Art. 12 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un
minimo di tre ad un numero variabile di membri.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato
dall'Assemblea, come disposto nel precedente
art. 11.

La composizione sarà la seguente:

- a) n. 2 membri nelle persone dei Fondatori;
- b) fino a n. 3 membri nominati dai Fondatori;
- c) fino a n. 3 membri nominati tra i soci ade-
renti istituzionali e soci aderenti partecipanti.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano
in carica sino all'approvazione del bilancio
consuntivo relativo al terzo esercizio successi-
vo alla loro nomina e possono essere confermati,
salvo revoca da parte del soggetto che li ha no-
minati prima della scadenza del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con la presenza della maggioranza dei Fondatori.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso i membri devono provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i in carica sino alla scadenza del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione approva i programmi dell'Associazione proposti dal Presidente e verifica i risultati di gestione.

In particolare provvede a:

- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo predisposto dal Presidente e sottoporlo all'Assemblea dei soci;
- stabilire le linee generali dell'attività nell'ambito degli scopi sociali;
- approvare il regolamento della Associazione, ove opportuno, predisposto dal Presidente;
- eleggere al proprio interno il Presidente dell'Associazione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- approvare i membri del Comitato Scientifico e



del Comitato Esecutivo presentati dal Presidente;

- nominare il Revisore dei Conti;

- deliberare eventuali modifiche statutarie;

- deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione;

- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché siano presenti i Fondatori. Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole dei Fondatori.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente od in caso di sua assenza od impedimento da persona dal medesimo designata.

Il Consiglio può anche nominare tra i suoi componenti un Vice Presidente affidandogli compiti

o deleghe specifiche.

Nomina anche tra i consiglieri un tesoriere che provvede alla gestione finanziaria dell'Associazione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e da colui che funge da segretario nella riunione. Il segretario può essere un consigliere.

Art. 13 - COMITATO ESECUTIVO DI GESTIONE.

Il comitato esecutivo di gestione è composto da un massimo di tre membri tra cui il Presidente od il Vice Presidente. E' nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Resta in carica fino all'approvazione del Bilancio.

Affianca il Presidente nella gestione ordinaria amministrativa dell'Associazione suggerendo criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Concorre nella predisposizione di programmi ed obiettivi.

Predispone, quando opportuno, il regolamento da



sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Concorre alla decisione in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi.

Il Comitato esecutivo di gestione è convocato d'iniziativa dal Presidente. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri.

I verbali di riunione potranno essere resi pubblici anche sul Web.

Art. 14 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione che lo individua fra i componenti del medesimo.

• Ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;

• convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, quando nominato, e propone le materie da trattare nelle rispettive adunanze;

• compie tutti gli atti necessari o anche solo opportuni per dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo quando nominato;

• assume il personale necessario allo svolgimento delle attività;

Il Comitato scientifico cura i profili scientifici e di ricerca in ordine all'attività della Associazione e svolge una funzione tecnico consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione in ordine alla quale il Consiglio ne richiede espressamente il parere per definire aspetti specifici delle singole attività e di rilevante importanza. Il Comitato scientifico è convocato e presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente dell'Associazione.

Il Comitato scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice presidente.

Delle riunioni del comitato è redatto apposito verbale firmato da chi presiede la riunione e dal segretario.

Art. 16 - REVISORE DEI CONTI.

Il revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione. E' scelto tra le persone iscritte al Registro dei Revisori contabili. Il revisore dei conti è organo di consulenza tecnico contabile dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendi-

conto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il revisore dei conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il revisore resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Art. 17 - CLAUSOLA ARBITRALE.

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite secondo quanto previsto dalla Camera Arbitrale di Milano e secondo la normativa vigente tempo per tempo.

Art. 18 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che ne nomina il liquidatore ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso all'Associazione all'atto dello scioglimento della stes-

sa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 19 - CLAUSOLA DI RINVIO.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 20 - NORMA TRANSITORIA.

Gli organi dell'Associazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione, anche in numero inferiore a quella prevista dal presente Statuto, determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Per allegato

F.to Francesco VIVACQUA

Nadia Angela MAZZON

Pietro SORMANI Notaio

Copia autentica conforme all'originale conservato fra i miei atti a raccolta, consta di n.23 facciate. Tutti i fogli dell'originale sono muniti delle prescritte firme.

Ci rilascia ad uso parte

Milano, 3 novembre 2010

